

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 21/07/2009

n. 16963

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Debito di valore o di valuta

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI	Luigi Antonio	-	Presidente	-
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO	Lucio	-	Consigliere	-
Dott. GOLDONI	Umberto	-	Consigliere	-
Dott. PICCIALLI	Luigi	-	Consigliere	-
Dott. MIGLIUCCI	Emilio	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1786/2006 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAITTA Giuseppe;

- ricorrente -

contro

P.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINO MANLIO, MARINO CLAUDIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 435/2005 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 30/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/04/2009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato SAITTA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Luigi MANZI, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R.L. esponeva che: con due distinti preliminari rispettivamente del (OMISSIS) C. F. le aveva promesso in vendita due appartamenti siti nel complesso edilizio (OMISSIS), rispettivamente contraddistinti come "(OMISSIS)" in villa n. (OMISSIS) e "(OMISSIS)" in villa n. (OMISSIS); mentre essa istante aveva adempiuto all'obbligazione di versare la parte di prezzo dovuta, uno dei due appartamenti, individuato come "(OMISSIS)" in villa n. (OMISSIS), consegnato in corso dei lavori, non era stato completato; aveva dovuto corrispondere all'istituto mutuante un interesse del 24% in luogo di quello del 16% indicato nella proposta di vendita, a causa del ritardo del costruttore nell'eseguire i lavori; che con altra scrittura privata del 26 marzo 80 aveva versato per la costruzione di un soppalco nell'unità "(OMISSIS)" in villa n. (OMISSIS) un acconto di L. 1.500.000, senza che l'opera fosse stata realizzata;

Pertanto, la P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il C. per sentire: emettersi sentenza di trasferimento della proprietà relativamente agli appartamenti di cui ai preliminari del (OMISSIS), con la condanna del convenuto al completamento dei lavori nell'appartamento "

(OMISSIS)"; dichiarare e risolvere per inadempimento del convenuto il contratto per la costruzione del soppalco nell'appartamento "(OMISSIS)", con condanna dello stesso alla restituzione dell'acconto con interessi e rivalutazione.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, deduceva che era da addebitarsi alla P. la mancata stipula dei due contratti relativamente agli immobili "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", di cui chiedeva la risoluzione per inadempimento dell'attrice che non aveva corrisposto le somme dalla medesima ancora dovute; instava, altresì per la pronuncia di risoluzione di un terzo contratto preliminare relativo all'appartamento "(OMISSIS)" oltre al risarcimento dei danni per inadempimento dell'attrice all'obbligazione di pagare la somma di 26 milioni.

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 10-18 novembre 1999 disponeva, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà in favore della P. degli immobili promessi in vendita contraddistinti come "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)"; condannava il C. al pagamento della somma di L. 8 milioni a titolo di risarcimento dei danni per vizi dei predetti immobili;

pronunciava la risoluzione di diritto, per effetto del clausola risolutiva espressa conseguente all'inadempimento della promissaria acquirente, del contratto relativo all'immobile "(OMISSIS)", condannando il C. alla restituzione della somma di L. 10 milioni ricevuta quale anticipo del prezzo e la P. alla restituzione del predetto immobile da parte della P.;

Con sentenza del 30 settembre 2005 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione impugnata con appello principale dal C. ed incidentale dalla P., confermava la risoluzione del contratto relativo all'unità "(OMISSIS)" per inadempimento di quest'ultima che condannava al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzazione dell'immobile da parte del convenuto fino al (OMISSIS) data della sentenza di primo grado, danni che erano liquidati nella somma di L. 52.000.000;

Per quel che ancora interessa nella presente sede, i giudici di appello ritenevano che: il C. non aveva provato la domanda relativa alla pretesa concernente le spese notarili ed assicurative mentre era dovuto dalla P. la corresponsione dell'importo di L. 700.000 a titolo di semestralità delle quote di mutuo e relative spese alle quali si era obbligata con i contratti del (OMISSIS) e di cui era stato disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.; per quanto concerneva i danni pretesi per i vizi e le carenze degli immobili contraddistinti come "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", la sentenza dopo avere affermato che il C. aveva accettato il contraddittorio sulla relativa domanda all'udienza del 23-1-1984, ne determinava l'ammontare e in riforma della decisione di primo grado, che aveva abbattuto del 50% la stima compiuta dal consulente tecnico d'ufficio a stregua della valutazione effettuata dal medesimo nel (OMISSIS), quantificava il danno nella somma in L. 12.729.000 da cui era detratto per compensazione l'importo di L. 700.000; quindi sull'ammontare di L. 12.029.000 così determinato i giudici precisavano che andavano riconosciuti la svalutazione monetaria dal (OMISSIS) e gli interessi legali sulla predetta somma, previa devalutazione dal (OMISSIS) e rivalutazione anno per anno;

infine, in accoglimento dell'appello incidentale, il convenuto veniva condannato al pagamento della penale pattuita per la ritardata consegna dell'unità (OMISSIS) con gli interessi legali sino al pagamento precisato.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il C. sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso la P..

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento a quanto rilevato con la memoria depositata dalla resistente ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., va chiarito che le vicende successive alla sentenza impugnata come in genere le doglianze che non siano state specificamente formulate con i motivi del ricorso per cassazione sono inammissibili, tenuto conto che l'anzidetta memoria deve avere carattere meramente illustrativo dei motivi ritualmente formulati con il ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 183 nella pregressa formulazione in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione gravata laddove non aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per presunti vizi della cosa, tenuto conto che con la memoria del 6-6-1983 la P. aveva dedotto l'esistenza dei predetti vizi senza avanzare al riguardo alcuna domanda o richiesta istruttoria, mentre nell'udienza immediatamente successiva il C. aveva osservato che la deduzione relativa ai vizi era circostanza del tutto irrilevante; le istanze relative ai vizi erano state formulate dall'attrice soltanto con la memoria del 2-5-1988 e la difesa del convenuto con la memoria del 20-6-1989 aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio. Orbene - osserva ancora il ricorrente - nel regime anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 il giudice non poteva rilevare d'ufficio la novità di domanda, soltanto quando la controparte avesse accettato il contraddittorio, ma l'accettazione doveva concretarsi in un atteggiamento inequivoco: nella specie il C. aveva formulato immediata contestazione avverso le nuove istanze formulate da controparte.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha ritenuto che il ricorrente aveva accettato il contraddittorio in ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dai vizi degli immobili oggetto dei preliminari posti a base della domanda dell'attrice: nel respingere il terzo motivo dell'appello al riguardo formulato dal C., i giudici di appello hanno esaminato e fatto riferimento al comportamento processuale tenuto dal convenuto all'udienza del 23 gennaio 1984 sul rilievo che questa era stata l'udienza indicata dall'appellante in cui non sarebbe stato accettato il contraddittorio: pertanto, è da ritenersi nuova e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità la questione dedotta con il ricorso per cassazione, secondo cui le istanze collegabili alla presenza dei vizi erano state per la prima volta formulate con la memoria del 2-5-1988 e che la memoria del 6-6-1983 non conteneva la relativa domanda: sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare di avere tempestivamente dedotto la questione con i motivi di appello che, in forza del principio devolutivo, delimitano il thema decidendum del giudizio di secondo grado.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 183 nella pregressa formulazione in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione gravata laddove non aveva dichiarato inammissibile la domanda di pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna delle unità promesse in vendita: tale domanda era stata proposta per la prima volta con la memoria depositata il 2-5-1988 e sulla quale il convenuto con la memoria del 20-6-1989 aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio.

Il motivo va disatteso Dall'esame degli atti consentito dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato è emerso che nell'atto di citazione con cui era formulata anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del convenuto, fra tali comportamenti era tra l'altro indicato il ritardo nella consegna dell'appartamento "(OMISSIS)" "senza che il costruttore si fosse preoccupato di pagare la prevista penale": ne consegue che la successiva richiesta di condanna al pagamento della penale contenendo una mera modifica dell'estensione quantitativa del petitum senza introdurre un tema di indagine nuovo rispetto alle circostanze dedotte a sostegno della domanda proposta con l'atto di citazione, non comportava alcun mutamento dei termini dell'originaria contestazione, integrando una (ammisibile) emendatio e non una mutatio libelli.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1224 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza laddove aveva riconosciuto la svalutazione monetaria dal (OMISSIS) con gli interessi, previa devalutazione e rivalutazione anno per anno, giacché la sentenza: a) non aveva verificato i presupposti richiesti per la rivalutazione monetaria che deve accertare se il valore del credito non sia inferiore a quello corrispondente all'equivalente monetario, non potendo in tal caso riconoscersi il danno conseguente al ritardo; b) erroneamente era stata determinata la decorrenza degli interessi legali che non avrebbero potuto essere riconosciuti se non dal momento di proposizione della domanda; c) la rivalutazione e gli interessi erano stati erroneamente retrodatati all'(OMISSIS) senza che la P. avesse dimostrato di avere effettuato gli esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha correttamente riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma di L. 12.729.000 dal 1995, epoca della stima compiuta dal consulente dell'importo dei lavori necessari per eliminare i vizi dell'immobile de quo e la corresponsione degli interessi, previa devalutazione del predetto importo dal (OMISSIS).

Occorre qui sottolineare che nei debiti di valore il denaro non costituisce oggetto dell'obbligazione, come nelle obbligazioni pecuniarie, ma assume invece l'esclusiva funzione di strumento di misura di un valore.

Tipico debito di valore è appunto l'obbligazione risarcitoria, che mira alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. La rivalutazione monetaria non rappresenta qui il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora prodotto dalla svalutazione monetaria, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali (moratori) come invece si verifica nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, dove appunto può venire in considerazione il problema del tipo di impiego che il creditore avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente corrisposta. Nei debiti di valore, invece, il denaro è il mezzo di reintegrazione del valore perduto dal creditore, sicché la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore.

Pertanto, in relazione alla menzionata funzione dell'obbligazione risarcitoria e, dunque, al fine di porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, il giudice, nel diverso momento nel quale determina l'equivalente monetario attuale del danno, non può prescindere dalla quantificazione, pur solo probabilistica, della somma (recte: del valore espresso da una somma) di cui il creditore in quello stesso momento avrebbe disposto se fosse stato immediatamente risarcito. E', invero, evidente che se tale somma risultasse inferiore a quella che esprime l'equivalente monetario del danno, difetterebbe il presupposto stesso per riconoscere un danno da ritardo.

La sentenza ha implicitamente ritenuto che, in considerazione del fatto notorio del rilevante tasso di svalutazione del potere di acquisto della moneta verificatosi nel notevole arco temporale considerato, l'importo effettivo del costo necessario per eliminare i vizi degli immobili compravenduti, secondo la stima al riguardo compiuta dal consulente con riferimento al (OMISSIS), era da ritenersi inferiore alla sua espressione monetaria, che pertanto non rappresentava - al momento della liquidazione - l'equivalente (monetario) corrispondente al valore di cui il patrimonio del creditore doveva essere reintegrato.

Peraltro, come è stato ritenuto da Cass. 2654/2005, il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato è sì applicabile soltanto in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (in quanto il

danneggiante-debitore è costituito in mora "ex re" fin dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre nel caso di obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale, atto idoneo a costituire in mora il debitore), ma non può essere inteso nel senso che, ove l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, sia autorizzata la considerazione di date diverse ai fini della rivalutazione monetaria dell'importo corrispondente al danno originario e della decorrenza degli interessi (cosiddetti) compensativi (nel caso sussista un danno da ritardo) sulle somme progressivamente rivalutate, non essendo concettualmente conciliabile l'accertamento dell'inadempimento con effetti risarcitori ad una certa data con la decorrenza da una data successiva degli interessi compensativi da ritardo nell'adempimento del debito risarcitorio. Al riguardo va sottolineato che in tale ipotesi gli interessi sono non già moratori (i quali presuppongono un debito di valuta ex art. 1224 c.c., e sono incompatibili con un debito di valore) ma compensativi del danno da ritardo (lucro cessante) nella corresponsione dell'equivalente monetario del danno provocato dall'inadempimento, già definitivamente verificatosi, tanto che la aestimatio del danno è effettuata in relazione ad una determinata data. Ritenere che il danno da lucro cessante di un medesimo fatto dannoso (inadempimento) possa decorrere da data successiva a quella rispetto alla quale si apprezza il danno emergente solo perchè esso (il lucro cessante) viene liquidato facendo ricorso al meccanismo degli interessi (che è solo una modalità liquidatori del danno da ritardo) significa ricondurre alla disciplina dei debiti di valuta la liquidazione di un debito di valore; e ciò assumendo come vero (ma è errato in diritto) che la somma rivalutata non sia l'espressione monetaria attuale di un valore (come invece è), ma una quantità di pezzi monetali (come accade nei debiti di valuta) e che dunque quella "somma" non possa produrre interessi se non dalla costituzione in mora. La quale è solo una forma di ritardo qualificato che, se mai, precede e non segue il definitivo inadempimento, invece già per definizione verificatosi tutte le volte che si risarcisce il danno dallo stesso derivato all'insoddisfatto creditore della prestazione.

Infine, il precedente di legittimità citato dal ricorrente (Cass. 2335/2001) appare del tutto inconferente, atteso che esso concerne l'ipotesi in cui il danneggiato abbia già provveduto ad eliminare o riparare il danno: i giudici di legittimità hanno statuito che in tal caso il debito non perde la natura di obbligazione di valore, con la evidente conseguenza che l'importo diretto a reintegrare la lesione patrimoniale deve essere rivalutato anche d'ufficio, precisando che gli interessi dovranno decorrere dall'esborso della somma uscita dal patrimonio del creditore per eliminare o riparare il danno e non dal fatto; il che peraltro non significa che, qualora il danneggiato non abbia provveduto ad eliminare le conseguenze dannose dell'illecito, gli interessi non debbano decorrere dal momento del suo verificarsi.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1243 cod. civ., in relazione agli artt. 1218, 1223 e 1224 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza che: 1) aveva ritenuto non provata la domanda di rimborso delle spese di assicurazione e notarili, deducendo che al riguardo doveva richiamarsi la nota dell'Istituto mutuante del 15-10-1981; 2) in modo erroneo aveva proceduto alla compensazione giacchè, mentre il credito della P. era stato determinato con rivalutazione monetaria dal (OMISSIS), non era stato adottato lo stesso procedimento per quanto riguardava il diritto al corrispettivo vantato da esso ricorrente, la cui determinazione era stata ancorata al (OMISSIS).

Il motivo va disatteso.

Per quel che concerne il mancato rimborso delle spese di assicurazione e notarili, la censura difetta di autosufficienza, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il testo del documento di cui si lamenta l'omesso esame in modo da consentire al giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti, di verificarne la decisività.

In relazione al procedimento con cui era stata effettuata la c.d.

compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, occorre considerare che le diverse modalità di determinazione delle relative poste di credito considerate sono state correttamente adottate, in quanto imposte dalla diversa natura dei debiti: quello della P. aveva ad oggetto un' obbligazione di valore mentre il credito del ricorrente aveva ad oggetto un debito di valuta (diritto alla corresponsione degli oneri gravanti sul l'acquirente in base ai contratti di cui era stata disposta in accoglimento della domanda della promissaria acquirente l'esecuzione in forma specifica), tenuto conto che, per quel che si è detto sopra, nelle obbligazioni di valore la rivalutazione rappresenta una componente necessaria nella stessa determinazione del credito che pertanto il giudice deve liquidare d'ufficio, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore perduto e dunque prescinde dal presupposto della mora che nelle obbligazioni pecuniarie consente di liquidare, su richiesta del creditore, l'eventuale maggior danno subito dal medesimo ai sensi dell'art. 1124 cod. civ., per effetto dell'inadempimento del debitore.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1453, 1218 e 1223 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza che, nell'accogliere la domanda di risarcimento dei danni provocati dall'utilizzazione dell'immobile di cui al terzo preliminare risolto per inadempimento della promissaria acquirente, aveva limitato temporalmente la pronuncia risarcitoria con riferimento alla data della sentenza di primo grado, pur essendo la P. rimasta nella detenzione dell'immobile che aveva consegnato soltanto tre giorni prima (del ricorso).

Con il sesto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1226 cod. civ. e art. 61 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza che, senza ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal ricorrente, aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile detenuto dall'acquirente senza indicare i parametri considerati, tenuto conto che erano indimostrati e comunque insussistenti gli elementi ai quali la sentenza aveva fatto riferimento; d'altra parte, può procedersi alla liquidazione equitativa del danno quando la quantificazione sia impossibile o comunque sia ostacolata da una rilevante difficoltà.

Con il settimo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1226 cod. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza che, nel procedere alla liquidazione del danno relativo all'utilizzazione dell'immobile oggetto del terzo preliminare stipulato dalle parti, aveva cristallizzato il risarcimento al 1999 e le somme erano state determinate senza procedere alla rivalutazione e agli interessi il quinto, il sesto e il settimo motivi, essendo connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure sono fondate.

1. Il risarcimento dei danni determinati dalla mancata utilizzazione dell'immobile detenuto dalla promissaria acquirente doveva essere liquidato fino al momento in cui si era protratta la condotta illecita della P. che non aveva restituito l'immobile nonostante che, per effetto della risoluzione, la medesima non avesse più titolo per detenerlo: la sentenza impugnata ha invece limitato il risarcimento fino al (OMISSIS), cioè all'epoca in cui era stata pronunciata la decisione di primo grado che aveva disposto il rilascio, mentre avrebbe dovuto considerare e determinare la lesione patrimoniale facendo riferimento al momento dell'effettiva consegna del bene.

2. I giudici hanno proceduto alla liquidazione equitativa del danno, al quale il giudice può fare ricorso quando la quantificazione ne sia impossibile o estremamente difficoltosa: nella specie, in cui il ricorrente aveva chiesto l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, sarebbe stato possibile procedere senza particolari difficoltà all'accertamento del mancato reddito ricavabile per

effetto dell'occupazione del bene: d'altra parte, deve ritenersi del tutto insufficiente la motivazione con cui i giudici hanno compiuto la valutazione del danno, atteso che gli elementi al riguardo indicati in modo assolutamente generico non consentono di compiere alcun riscontro obiettivo in ordine all'effettivo valore di mercato degli immobili in questione e alla misura del reddito retraibile.

3. Nel procedere alla determinazione del danno l'importo, espresso in termini monetali, dovrà essere rapportato - al momento della liquidazione - al valore di cui il patrimonio del creditore deve essere reintegrato secondo quanto sopra si è detto.

Pertanto, il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso vanno rigettati; devono accogliersi il quinto, il sesto e il settimo motivo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Catania.

PQM
P.Q.M.

Accoglie il quinto il sesto e il settimo motivo del ricorso rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2009

Note

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA
www.iusexplorer.it - 22.03.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156